

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVIII LEGISLATURA

---

Doc. II  
n. 7

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa del senatore ZANDA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2021

---

Modifiche agli articoli 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 40, 53, 54, 55, 56, 84, 100, 102-*bis*, 109, 127, 135-*bis*, 135-*ter*, 139-*bis*, 151, 151-*bis* e 161, nonché introduzione dell'articolo 20-*bis*

---

ONOREVOLI SENATORI. – La riduzione del numero dei Senatori dagli attuali 315 a 200, così come previsto dalla recente riforma costituzionale confermata dal *referendum* del 2020, rende necessarie e urgenti rilevanti modifiche al Regolamento del Senato. La proposta di riforma riportata qui di seguito intende contribuire ai lavori che la Giunta per il Regolamento del Senato ha già avviato per adeguare il Regolamento medesimo alle esigenze di un'Assemblea di dimensioni consistentemente ridotte.

Dopo un cinquantennio dal varo della disciplina dei Regolamenti del 1971, occorre tornare sui quattro elementi essenziali che segnarono la radice storica di quell'impresa: *a)* il metodo della programmazione; *b)* l'adeguamento del ruolo del Presidente di Assemblea ad un nuovo parlamentarismo che si sviluppava tumultuosamente; *c)* il rilancio dell'*iter* legislativo secondo il modello costituzionale; *d)* l'ampliamento del ruolo delle Commissioni, specie con riguardo alla funzione di controllo. Simili direttrici generali per l'innovazione regolamentare, di stringente attualità, meritano di essere perseguite ancora oggi, nella consapevolezza che la funzione di controllo, il procedimento legislativo, l'organizzazione di un'Assemblea ridotta nei numeri e i rapporti con l'autonomia regolamentare della Camera dei deputati devono essere rivisti in profondità, per garantire al Senato maggiore efficienza e capacità rappresentativa.

L'obiettivo che la presente proposta si prefigge non può dunque essere limitato a una riscrittura minimale di quelle parti del Regolamento parlamentare in distonia con il

ridotto numero dei Senatori, ma, per taluni aspetti, le novità che qui si delineano aspirano a porre un argine al processo di indebolimento del ruolo del Parlamento nell'esercizio del potere legislativo. Un tema di metodo spesso richiamato in dottrina è costituito dall'esigenza che le misure qui prospettate possano essere fatte oggetto di condivisione anche in sede di innovazione regolamentare presso le omologhe sedi di esame della Camera dei deputati. Solo così si potrebbero conseguire, per l'intero sistema costituzionale, i vantaggi complessivi connessi alle modifiche che si propongono.

D'altra parte, di questo metodo orientato al confronto e alla condivisione di soluzioni con l'altro ramo del Parlamento, vi è espressa traccia nelle norme proposte e, tra di esse, in particolare nel comma 10 del nuovo articolo 20-*bis* e nel nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 18 del Regolamento.

### *1. Misure per la rappresentatività del Senato*

Conviene innanzitutto rilanciare un parlamentarismo che, pur avendo negli ultimi anni subito un innegabile declino, ancora oggi resta alla base del disegno costituzionale. Esso si fonda sull'esigenza di proteggere il pluralismo rappresentativo nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal Regolamento. La difesa del pluralismo in Senato, tuttavia, non può risolversi nell'implicito sostegno a pratiche deteriori quali il transfughismo parlamentare o la frammentazione estrema del panorama di forze rappresentate in Senato, con il proliferare di Gruppi non corrispondenti ad effettivi movimenti politici nel Paese.

Di qui la ragione di favorire le più ampie manifestazioni dell'identità e delle scelte parlamentari per favorire la rappresentatività, ma garantendo anche elementi di razionalizzazione, specie sui criteri di formazione dei Gruppi, che si mostrano necessari alla luce della prima applicazione delle modifiche inestate nella scorsa legislatura.

Seguono alcune proposte di modifica orientate a perseguire gli scopi illustrati, preservando naturalmente il pieno rispetto del divieto di mandato imperativo disciplinato dall'articolo 67 della Costituzione.

Come anticipato, al fine di arricchire il panorama rappresentativo in Senato, si pone l'esigenza di tornare sulle disposizioni relative ai criteri per la costituzione dei Gruppi parlamentari. È necessario ridurre il contingente minimo per la costituzione di un Gruppo. Così il testo degli articoli 14 e 15 potrà tendere a un nuovo equilibrio e mantenere, pur con opportuni temperamenti, il principio di corrispondenza tra competitori elettorali e Gruppi di Senatori. Tale principio va peraltro salvaguardato preservando due fattori che rendono più elastici i requisiti di formazione di ciascuna compagine di Senatori, al contempo proteggendo questa scelta da indebite manovre elusive del principio di corrispondenza. La scelta di portare a sette il contingente minimo per costituire un Gruppo risponde all'esigenza di garantire iniezioni di pluralismo in un panorama di rappresentanza parlamentare che, altrimenti, in forza della revisione costituzionale, risulterebbe troppo rigido. Per converso, il requisito per formare un Gruppo autonomo, facendo leva su un simbolo impiegato nella competizione elettorale, deve essere tale da impedire che un solo componente dell'Assemblea, eletto grazie ad un contrassegno elettorale, sia sufficiente e necessario alla costituzione di una nuova compagine anche molto alta di Senatori. Di qui, la nuova e più stringente formulazione dell'articolo 14, comma 4, primo periodo, che per la compo-

sizione di un nuovo gruppo impone come base che siano risultati eletti almeno tre Senatori con il medesimo contrassegno.

Il secondo obiettivo risiede nell'introduzione di istituti volti a rafforzare il pluralismo interno ai Gruppi. Ne costituisce esempio il novellato comma 3-ter dell'articolo 15, tale da assicurare protezione al libero convincimento di ciascun Senatore all'interno del Gruppo di appartenenza.

## *2. Efficienza del procedimento legislativo e rilancio del ruolo del Senato nell'iter legis*

In secondo luogo, occorre ridefinire l'efficacia del procedimento legislativo che ormai soffre di una conclamata crisi di rendimento. Ne è una delle cause lo straripante ricorso alla decretazione d'urgenza che espropria le Camere della funzione di indirizzo politico legislativo. Sembra allora opportuno dare sbocchi a istituti alternativi per il Governo, così da disincentivare la proliferazione della decretazione d'urgenza.

Il Senato deve poter far valere la capacità e l'efficienza della decisione parlamentare. Dunque, sul versante della razionalizzazione, appare auspicabile l'introduzione del « voto a data certa » su alcune iniziative del Governo. Viene introdotto un termine di sessanta giorni, decorso il quale una proposta viene posta all'esame dell'Assemblea per essere votata allo stato degli atti. La dottrina costituzionalistica ha spesso rilevato che tale innesto avrebbe l'effetto di poter arginare il ricorso al decreto-legge e, in particolare, di ridurre il rischio di provvedimenti d'urgenza a contenuto eterogeneo. Inoltre, l'istituto potrebbe sortire utili effetti sulla controllabilità e prevedibilità della programmazione e quindi della progettazione legislativa in Senato. Ciò vale in particolare per un'Assemblea composta da un numero di Senatori drasticamente ridotto. Queste sono le ragioni dell'istituto che si potrebbe introdurre nell'articolo 55: si tratta di una variante del « voto bloccato » già conosciuto e sperimen-

tato nel sistema francese. Il Governo verrebbe messo in condizione di esercitare una prerogativa rilevante che incide sulla programmazione dei lavori, ma non travolge né condiziona i rapporti di forza tra i Gruppi e rimane comunque circondata da idonee garanzie a tutela del procedimento legislativo.

È proprio questo uno dei terreni di elezione di quelle auspicabili intese da sviluppare con la Camera dei deputati, affinché un istituto quale il voto a data certa, assai rilevante per definire il ruolo del Governo in Parlamento, possa sortire effetti simmetrici presso le due Assemblee.

### 3. Il rafforzamento della funzione di controllo

La funzione di controllo non deve essere più intesa come marginale o residuale.

Nel quadro della rielaborazione dei controlli parlamentari, appare decisivo rafforzare le tecniche di verifica della qualità della legislazione in un'Assemblea composta da collegi a ristretta partecipazione. Sembra, in particolare, indifferibile introdurre un organismo equivalente al Comitato per la legislazione, già in funzione presso la Camera dei deputati.

L'efficacia dei controlli endo - assembleari merita anche di essere rilanciata seguendo i fertili spunti emersi dalla recente giurisprudenza costituzionale, impegnata a temperare i rischi di torsione procedimentale connessi con l'apposizione della questione di fiducia e i suoi effetti di blocco della discussione in Aula.

Di qui, la possibile modifica dell'articolo 161, comma 3-*quater*. La disposizione, alla luce di un biennio di applicazione, non sembra aver sortito i frutti sperati sul piano dell'effettività del controllo sul contenuto del maxi-emendamento sul quale il Governo appone la questione di fiducia.

La proposta avanzata introduce dei presidi di garanzia su quelle parti di testo introdotte per la prima volta con il maxi-e-

mendamento e colpite da un eventuale parere reso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Tali disposizioni che, a disciplina vigente, ancora possono fare irruzione nell'esame dell'Assemblea senza che la Commissione referente ne abbia mai trattato l'esame, verrebbero attratte in una discussione incidentale e fatte oggetto di un'autonoma votazione, assistita da un termine dilatorio di ventiquattro ore. Esso è funzionale a consentire che delle nuove parti di testo il Senato possa prendere contezza, senza limitarsi ad una votazione priva degli apporti istruttori necessari. L'innovazione proposta intende rispondere ai rilievi puntuali ed analitici rivolti al testo del Regolamento come modificato nel 2017, contenuti nell'ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale.

Un'ulteriore modifica consiste nell'attribuire al Presidente del Senato un penetrante controllo di ammissibilità sui testi emendativi che, giunti sotto forma di un maxi-emendamento, o comunque come testi composti di decine di commi disomogenei, all'esame dell'Assemblea, rischiano di risolversi in una grave lesione del principio di cui all'articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni disegno di legge è approvato « articolo per articolo ». A tale fine, si è innestato nel corpo dell'articolo 100 del Regolamento, un potere precipuo del Presidente di Assemblea, che consentirebbe uno scrutinio di ammissibilità dai sicuri effetti benefici per la qualità della legislazione e per ricondurre ad ordine il sistema delle fonti primarie di produzione normativa.

Un ultimo intervento ha riguardo alle interrogazioni di carattere indifferibile per le quali è stato introdotto un procedimento speciale nell'articolo 151 del Regolamento. Si tratta di un istituto dalla marcata forza ispettiva che si prefigge l'obiettivo di unire le virtù del controllo del sindacato ispettivo urgente con un'efficacia sugli equilibri tra Senato e Dicastero che interrogazioni e inter-

pellanze ordinarie, già previste a disciplina vigente, non dispiegano.

Inoltre, è stato arricchito di una fattispecie nuova l'articolo 151-*bis*, che riguarda attualmente le interrogazioni a risposta immediata. Al fianco di quest'istituto, che venne coniato sulla base teorica del *Premier Question-Time* tipico del sistema Westminster, viene ora aggiunto il dibattito a replica immediata che intende innescare in Aula un confronto serrato tra rappresentante del Governo e Senatori, così da rilanciare la dialettica tipica del controllo sull'indirizzo politico.

Il fatto che le domande e osservazioni poste dai Senatori non siano note al rappresentante del Governo che prende parte ai lavori con oggetto e materia determinati, porrebbe la procedura al sicuro dai rischi di risolversi in una meccanica esposizione di risposte scritte già preparate. Quest'ultimo è obiettivamente il più avvertito limite dell'attuale procedimento previsto dall'articolo 151-*bis*.

#### 4. Modifiche dei quorum e dei contingenti numerici

Il quarto ambito di intervento è diretto ad adeguare frazioni e contingenti numerici alla revisione costituzionale concernente il ridotto numero di Senatori che compongono l'Assemblea.

In particolare, la necessità di un conseguente accorpamento delle competenze delle Commissioni va pensato per ambiti di politiche pubbliche piuttosto che in corrispondenza delle competenze dei singoli Dicasteri. Così facendo si evita di condizionare le dinamiche e le materie della legislazione di competenza in Parlamento sulla base dell'articolazione governativa. Da un punto di vista simbolico, è un dato che fa propendere per un'espansione del ruolo di guida del Senato nei rapporti con il Governo, evitando che l'Assemblea debba conformarsi a cascata agli assetti dell'Esecutivo. L'esito, ovviamente, sarà quello di ridurre il numero assoluto delle Commissioni permanenti.

La proposta in tema di Commissioni bicamerali, disciplinate dal vigente articolo 26 del Regolamento, farebbe sì che esse vengano ridotte in termini di composizione numerica privilegiando la sperimentata efficienza di modelli collegiali agili e duttili (su tutti: il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il Copasir). L'obiettivo, tra l'altro, si consegue in via implicita senza alterare i criteri di composizione dei collegi.

Infine, la ridefinizione dei *quorum* di impulso, di votazione, di deliberazione e di sottoscrizione deve essere pensata in aderenza al citato bilanciamento tra i principi di rappresentatività ed efficienza. Le quote « frazionarie » saranno adeguate in via naturale con il nuovo numero dei componenti, al fine di preservare legittimazione e forza della decisione finale. Le modifiche proposte alle disposizioni che recano riferimenti numerici minimi di Senatori per sottoscrivere un atto parlamentare non vanno introdotte in via automatica facendo riferimento a semplici coefficienti, così da ridurre meccanicamente i *quorum*. Si dovrà invece individuare la *ratio* alla base delle disposizioni regolamentari su cui occorre intervenire. Alcune di esse erano originariamente volte a garantire un numero minimo di Senatori per sottoscrivere un atto, così da evitare che sparuti numeri di componenti dell'Assemblea possano provocare votazioni a soli fini ostruzionistici; altre indicazioni normative, invece, tendono a rafforzare numericamente il contingente minimo per avanzare richieste di particolare importanza per l'equilibrio dei lavori (l'esempio classico, in tal senso, è rappresentato dalla soglia di accesso al voto segreto disciplinata dall'articolo 113 del Regolamento del Senato); infine, residua una terza tipologia di casi in cui, invece, il numero minimo di Senatori è previsto dal Regolamento ai fini di attivare procedimenti qualificati o adottare particolari soluzioni organizzative (esempi paradigmatici, in tali

casi, sono il *quorum* per introdurre soluzioni in difformità dalle conclusioni della Giunta delle elezioni ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 7, oppure il numero minimo di Senatori per istituire le Commissioni di inchiesta su impulso delle minoranze).

*5. Istituti per il bicameralismo funzionale e per il coordinamento e l'integrazione con i lavori ed organi della Camera dei deputati*

Infine, appare opportuno introdurre talune disposizioni puntuali volte a delineare forme

di coordinamento con omologhi organi della Camera dei deputati.

Si viene così a realizzare uno spazio di raccordo comune ai due rami del Parlamento. Si tratta di sedi in cui si possono adottare scelte di interesse condiviso o trovare ambiti di coordinamento nelle prassi e nelle procedure seguite presso entrambe le Assemblee. Gioverebbe al funzionamento degli organismi bicamerali e all'incremento di quei frammenti di bicameralismo in raccordo che possono determinare una maggior efficacia delle funzioni parlamentari.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE  
DEL REGOLAMENTO**

---

Art. 1.

*(Attribuzioni del Consiglio di Presidenza)*

1. All'articolo 12, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-ter. Il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, può disporre la convocazione del Consiglio di Presidenza in seduta congiunta con l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, al fine di elaborare discipline condivise, forme di coordinamento tra le amministrazioni parlamentari e proposte finalizzate alla comune gestione di risorse e competenze ».

Art. 2.

*(Composizione dei Gruppi parlamentari)*

1. All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno sette Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno tre Senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti

politici. È ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno sette Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati. Il requisito numerico per formare i Gruppi composti da Senatori eletti nei territori in cui la Costituzione o la legge protegge le minoranze linguistiche è pari a quattro. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto »;

b) il comma 5 è abrogato;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a sette, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salvo quanto previsto dal quarto periodo del comma 4 ».

### Art. 3.

*(Convocazione e costituzione dei Gruppi.  
Approvazione del regolamento)*

1. All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Salvo il caso previsto all'articolo 14, comma 4, terzo e quarto periodo, nuovi Gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti »;

b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

« 3-ter. Il regolamento prevede forme di tutela per il libero convincimento di ciascun componente e reca disposizioni a garanzia dello svolgimento delle attività secondo il

principio democratico e il pluralismo interno. Indica in ogni caso nell'Assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare il rendiconto; individua gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo; disciplina altresì le modalità e i criteri secondo i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina i contributi alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16 ».

Art. 4.

*(Contributi destinati ai Gruppi parlamentari)*

1. All'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I contributi a carico del bilancio del Senato complessivamente erogati in favore dei Gruppi parlamentari, come determinati e definiti in base alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza, sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle attività politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esse ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale. In nessun caso i contributi possono essere attribuiti ai Senatori appartenenti al Gruppo per attività di carattere individuale ».

Art. 5.

*(Giunta per il Regolamento)*

1. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al fine di adeguare la composizione della Giunta al criterio di proporzionale con-

sistenza dei Gruppi e di aumentarne la rappresentatività, il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrarne la composizione con non più di due membri »;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Quando sorga una questione di interpretazione del Regolamento, la Giunta è convocata su iniziativa del Presidente o di uno o più Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un quinto dei componenti del Senato »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*ter*. Il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, può disporre la convocazione della Giunta in seduta congiunta con la competente Giunta della Camera dei deputati, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, per garantire il buon andamento dei lavori parlamentari ».

#### Art. 6.

*(Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari)*

1. All'articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di diciassette Senatori ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione ».

#### Art. 7.

*(Comitato per la normazione)*

1. Nel capo V è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. 20-*bis*. - *(Comitato per la normazione)* - 1. Il Comitato per la normazione è

composto da otto Senatori, scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Senato che nomina ogni sei mesi un Vice presidente, scelto tra i componenti.

3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui disegni di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma

4. Il parere è espresso entro quindici giorni, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i disegni di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, intellegibilità, chiarezza e proprietà di formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il coordinamento con la disciplina della materia su cui insistono. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame o comunque non prima della conclusione della discussione generale di carattere sommario di cui all'articolo 43, comma 1. La richiesta deve essere in ogni caso presentata entro termini adeguati alla programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al disegno di legge al quale è riferita. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle disposizioni costituzionali e ordinarie, dal Regolamento e secondo le buone regole per la redazione degli atti normativi.

5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del disegno di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il disegno di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 40.

7. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare, trasmettono al Comitato i disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge.

8. Il Presidente del Senato, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato per la normazione e la Giunta per il Regolamento oppure disporre che il Vice presidente del Comitato riferisca all'Assemblea su una o più questioni di competenza del Comitato.

9. Entro la fine di gennaio di ciascun anno solare, il Comitato svolge una relazione all'Assemblea sulla qualità della normazione e sull'elaborazione delle buone regole per la redazione degli atti normativi. Sulla relazione, illustrata all'Assemblea, di regola dal Vice presidente del Comitato, possono essere presentate proposte di risoluzione.

10. Previa opportuna intesa con il Presidente della Camera dei deputati, il Comitato può riunirsi congiuntamente al Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ».

2. Alla rubrica del capo V, le parole: « e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico » sono sostituite dalle seguenti: « , della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico e del Comitato per la normazione ».

## Art. 8.

*(Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi)*

1. All'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni dieci iscritti »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in quattro Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni ».

## Art. 9.

*(Commissioni permanenti – Competenze)*

1. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« Art. 22. – *(Commissioni permanenti – Competenze)* – 1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1<sup>a</sup> – Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;

2<sup>a</sup> – Giustizia;

3<sup>a</sup> – Esteri e politiche dell'Unione europea;

4<sup>a</sup> – Difesa;

5<sup>a</sup> – Economia e finanze;

6<sup>a</sup> – Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;

7<sup>a</sup> – Lavori pubblici, trasporti, comunicazioni;

8<sup>a</sup> – Attività produttive, turismo e agricoltura;

9<sup>a</sup> – Affari sociali, lavoro e salute;

10<sup>a</sup> – Territorio, ambiente, beni ambientali ».

2. All'articolo 23, le parole: « Commissione politiche dell'Unione europea », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Commissione esteri e politiche dell'Unione europea ».

3. All'articolo 34, comma 3, le parole: « 14<sup>a</sup> Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 3<sup>a</sup> Commissione ».

4. All'articolo 41, comma 5, le parole: « 14<sup>a</sup> Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 3<sup>a</sup> Commissione ».

5. All'articolo 43, comma 3-*bis*, le parole: « 14<sup>a</sup> Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 3<sup>a</sup> Commissione ».

6. All'articolo 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « 14<sup>a</sup> Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 3<sup>a</sup> Commissione »;

*b)* al comma 2, le parole: « Commissione politiche dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione esteri e politiche dell'Unione europea »;

*c)* il comma 3 è abrogato.

7. All'articolo 143 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « 14<sup>a</sup> Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 3<sup>a</sup> Commissione »;

b) al comma 2, le parole: « e alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente » sono soppresse;

c) al comma 3, le parole: « La 14<sup>a</sup> Commissione permanente » sono sostituite dalle seguenti: « La 3<sup>a</sup> Commissione permanente » e le parole: « e alla 3<sup>a</sup> » sono soppresse.

8. Agli articoli 144, 144-*bis* e 144-*ter*, le parole: « 14<sup>a</sup> Commissione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 3<sup>a</sup> Commissione ».

#### Art. 10.

##### *(Pareri obbligatori)*

1. All'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono assegnati alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge di cui all'articolo 23, comma 3, deferiti ad altre Commissioni, nonché i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il parere contrario del Comitato per la normazione, nonché il parere contrario della 3<sup>a</sup> Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi ai suddetti pareri »;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Ai fini della espressione del parere da parte del Comitato per la normazione e delle Commissioni permanenti 1<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>,

tutti i termini stabiliti nell'articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia ».

Art. 11.

*(Programma dei lavori)*

1. All'articolo 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. I disegni di legge, le mozioni di sfiducia e gli altri atti di indirizzo, nonché gli atti di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori sono inseriti di diritto nel programma dei lavori quale argomento immediatamente successivo a quelli la cui trattazione ha già avuto inizio, in ragione, rispettivamente, di uno ogni tre mesi »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di partecipazione ai lavori dell'Assemblea, delle Commissioni e degli altri organismi parlamentari che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti, concor-

rere a definire le priorità di esame individuate dal Gruppo di appartenenza e presentare proposte sulle materie comprese nel programma dei lavori o comunque all'ordine del giorno ».

Art. 12.

*(Schema dei lavori)*

1. L'articolo 54 è sostituito dal seguente:

« Art. 54. - *(Schema dei lavori)* - 1. Nel caso in cui la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo sul programma, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza stessa, predispone uno schema dei lavori per il periodo di una settimana. Tale schema è comunicato all'Assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica, diviene definitivo; in caso contrario, l'Assemblea vota sulle singole proposte di modifica, che possono essere avanzate da parte di un Senatore per Gruppo, previa unica discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Nel corso della settimana la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per decidere sull'organizzazione dei lavori del periodo successivo ».

Art. 13.

*(Calendario dei lavori)*

1. All'articolo 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Il Governo può chiedere al Senato di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un

diverso termine determinato in base al Regolamento e tenuto conto della complessità della materia. Decorso tale termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

5-ter. La richiesta del Governo di cui al comma 5-*bis* deve essere avanzata con congruo preavviso. Il Presidente, preso atto della richiesta che può essere avanzata durante l'esame in Assemblea o in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, dispone l'organizzazione dei lavori garantendo tempi congrui al dibattito sui testi oggetto della votazione richiesta dal Governo. Il testo o i testi su cui il Governo richiede la deliberazione a data prefissata sono sottoposti a scrutinio di proponibilità e trasmessi alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente e al Comitato per la normazione. Si applica l'articolo 161, comma 3-*quater*.

5-*quater*. Per l'ordine e gli effetti della votazione richiesta dal Governo, si applica l'articolo 161, comma 3-*bis* »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di cinque Senatori, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno ».

## Art. 14.

*(Ordine del giorno della seduta)*

1. All'articolo 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da cinque Senatori. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno »;

b) il comma 4 è abrogato.

## Art. 15.

*(Iscrizioni a parlare)*

1. All'articolo 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i Senatori si iscrivono a parlare di norma entro il giorno precedente l'inizio della discussione, tramite i rispettivi Gruppi parlamentari. Se non ha avuto luogo l'organizzazione della discussione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 55, il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario. Quando un Gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola. I Senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal Gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro Gruppo. Particolari misure sono adottate

dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e dal Presidente del Senato in mancanza dell'organizzazione della discussione, per garantire limitati tempi di intervento in favore di Senatori appartenenti al Gruppo misto »;

b) il comma 5 è abrogato.

#### Art. 16.

*(Esame degli articoli – Presentazione degli emendamenti)*

1. All'articolo 100 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Presidente può consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti oltre il termine di cui al comma 3 »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Le condizioni e i termini di cui ai commi 3 e 5 non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del Governo. Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, il Presidente, valutata l'importanza di tali emendamenti, ne può rinviare l'esame al fine di consentire la presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati »;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti la cui formulazione comporta la violazione, la mancata applicazione o l'elusione del principio per cui i disegni di legge sono approvati articolo per articolo. Prima dell'adozione di tale ultima de-

cisione di inammissibilità, il Presidente può acquisire il parere del Comitato per la normazione. Il Presidente può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'articolo 103 ».

Art. 17.

*(Effetti del parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione permanente)*

1. All'articolo 102-*bis*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5<sup>a</sup> Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che dodici Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione ».

Art. 18.

*(Annunci e dichiarazioni di voto)*

1. L'articolo 109 è sostituito dal seguente:

« Art. 109. – *(Annunci e dichiarazioni di voto)* – 1. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di cinque minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a dieci minuti. Per le dichiarazioni di voto finali, il termine è di dieci minuti. I Senatori che intendano disso-

ciarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso, possono intervenire per non più di tre minuti ».

2. All'articolo 123, comma 4, le parole: « nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109 » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti di cui all'articolo 109 ».

#### Art. 19.

*(Ordini del giorno sul disegno di legge di bilancio)*

1. L'articolo 127, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5<sup>a</sup> Commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea purché siano sottoscritti da cinque Senatori ».

#### Art. 20.

*(Esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione)*

1. All'articolo 135-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno quindici Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati »;

b) il comma 11 è abrogato.

## Art. 21.

*(Verifica dei poteri)*

1. All'articolo 135-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno quindici Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta ».

## Art. 22.

*(Pareri delle Commissioni su atti del Governo)*

1. All'articolo 139-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che rientrano nella sua competenza, la relativa richiesta e il suo deferimento alla Commissione permanente competente per materia e al Comitato per la normazione vengono annunciati all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa ».

## Art. 23.

*(Interrogazioni orali con carattere d'urgenza e indifferibili)*

1. L'articolo 151 è sostituito dal seguente:

« Art. 151. - *(Interrogazioni orali con carattere d'urgenza e indifferibili)* - 1. Sulla richiesta dell'interrogante o del Governo che ad un'interrogazione da svolgersi in Assemblea sia riconosciuto il carattere d'urgenza, giudica il Presidente, il quale può disporre lo svolgimento immediato o nella

seduta del giorno successivo, salva sempre la facoltà del Governo prevista dal comma 3 dell'articolo 148.

2. Se l'interrogante chiede che sia dichiarata l'indifferibilità, il Presidente, valutato se l'oggetto della domanda abbia riguardo ad una materia di pubblico interesse che meriti risposta tempestiva, fissa un termine massimo di dieci giorni dalla pubblicazione, scaduto il quale l'interrogazione è comunque posta all'ordine del giorno dell'Assemblea. Sulla risposta offerta dal Governo si apre un dibattito a sé stante, in esito al quale il presentatore dell'interrogazione può formulare una proposta di risoluzione che viene posta in votazione nella stessa seduta ».

#### Art. 24.

*(Interrogazioni a risposta immediata e dibattito a replica immediata su una materia e un oggetto determinati)*

1. L'articolo 151-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 151-bis. – *(Interrogazioni a risposta immediata e dibattito a replica immediata su una materia e un oggetto determinati)* – 1. Una volta alla settimana parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni o dibattiti a risposta e replica immediate, relativi a questioni di interesse generale, connotati da urgenza o particolare attualità politica, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni o del dibattito di cui al comma 1, un Senatore per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del Presidente del Gruppo al quale appartiene. Se è previsto che si svolga un dibattito a replica immediata, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari indi-

vidua soltanto la materia e l'oggetto su cui esso avrà svolgimento e i Gruppi sono chiamati ad indicare un Senatore iscritto a parlare. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, o che uno di costoro prenda parte al dibattito, l'argomento delle interrogazioni presentate o gli interventi svolti devono rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente del Senato invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dalla Presidenza. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie o interpellanze. Nel caso sia previsto un dibattito a replica immediata su oggetti o materie di competenza di più di un Ministro, il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 64, quarto comma, della Costituzione, richiede che sia garantita la presenza di tutti i Ministri competenti.

3. Nello svolgimento di tali interrogazioni o dei dibattiti a replica immediata, almeno una volta ogni due mesi, il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni può intervenire, a nome del Governo, anche il Vice Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro competente per materia in relazione alle interrogazioni presentate o al dibattito a replica immediata che deve aver luogo.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione o iscritto a parlare nell'ambito del di-

battito a replica immediata, ha facoltà d'intervenire per non più di tre minuti sulla materia e sull'oggetto della discussione. A ciascuno dei Senatori intervenuti risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, ciascun Senatore o un altro del medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non più di due minuti.

5. Quando interviene il Presidente del Consiglio dei ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta.

6. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, le interrogazioni a risposta immediata possono svolgersi in Commissione. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzare almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi ».

#### Art. 25.

##### *(Mozioni di fiducia e di sfiducia – Questione di fiducia)*

1. All'articolo 161, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

« 3-*quater*. Nel caso in cui la questione di fiducia sia posta sull'approvazione di un emendamento di iniziativa governativa, prima della discussione il Governo può precisarne il contenuto esclusivamente per ragioni di coordinamento formale del testo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 103. Ulteriori precisazioni atte a modificare il testo possono essere formulate prima della votazione al solo fine di adeguare le disposizioni da porre in votazione alle condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente. Se il testo sottoposto all'esame dell'Assemblea per il voto di fiducia presenta profili di novità rispetto a

quello già esaminato nella Commissione competente, è sempre ammessa la richiesta, da parte di un Gruppo, di procedere ad un esame autonomo ed incidentale di tali disposizioni. In seguito a tale richiesta, sulle disposizioni di carattere innovativo introdotte dal Governo dopo l'esame in Commissione, anche se oggetto di modifica in ragione del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, l'Assemblea discute e delibera in via autonoma. Il voto non è ammesso prima di ventiquattro ore dalla presentazione del testo ».

€ 2,00